

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20.

Norme sulle tariffe relative a prestazioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina veterinaria, di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifica degli articoli 8 e 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medico-legali, effettuate nell'interesse di privati - in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 77 e 31 maggio 1980, n. 78 - nonché gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, sono determinate dalla Giunta regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991.

2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.

Art. 2

Abrogazione di norme

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 1993

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 25 giugno 1993, n. 20

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi Covolo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 luglio 1992, n. 26/ ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 luglio 1992, dove ha acquisito il n. 214 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 5^a in data 10 agosto 1992;
- La 5^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 febbraio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi Covolo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 1993, n. 4714;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 maggio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 giugno 1993, n. 4870/20827, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'igiene pubblica.